

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **271/1989** (ECLI:IT:COST:1989:271)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **08/03/1989**; Decisione del **16/05/1989**

Deposito del **18/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **24/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12207**

Atti decisi:

N. 271

ORDINANZA 16-18 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Star e il Ministero della Difesa Esercito, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, nel procedimento civile vertente tra Star S.p.A. e Ministero della Difesa Esercito, con ordinanza del 13 aprile 1988 (R.O. n. 642 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, interpretato nel senso che consente alla Corte di cassazione, in sede di annullamento di sentenza dichiarativa della giurisdizione, di rimettere la causa ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario, diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata;

che, a parere del giudice rimettente, risulterebbe violato l'art. 25 della Costituzione, in quanto la causa sarebbe sottratta al giudice naturale precostituito ed individuato nella sezione della Corte di appello che ha emanato la sentenza;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che il giudice naturale precostituito per legge è l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza previamente stabiliti, rispetto a fattispecie astratte, dall'ordinamento processuale e che non corrono rapporti di competenza tra le varie sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari complessi;

che, peraltro, il principio del giudice naturale che realizza finalità di imparzialità ed indipendenza del giudice nell'esercizio della giurisdizione non è lesa allorché, dall'organo giurisdizionale competente per legge a pronunciarsi sulla giurisdizione e la cui decisione non è suscettibile di ulteriore sindacato, sia designato altro giudice, dopo che la competenza di quello originariamente indicato sia venuta meno in applicazione di norme di legge ed in contemplazione di obiettive esigenze processuali;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Milano con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.